

“D. Lgs. n. 36/2021 come modificato dal D. Lgs. 5 ottobre 2022, n.163.”  
Contributi e proposte C.I.D.S. in tema di lavoro sportivo

**Agli On. Presidenti Commissioni VII e XI e a tutti gli Onorevoli deputati delle Commissioni VII e XI,**

la scrivente Confederazione Italiana degli Sportivi (CIDS), costituita a Milano il 1° giugno del 1984, come noto, riunisce le associazioni italiane dei vari sportivi, sia atleti e atlete, sia allenatori e preparatori (calcio, rugby, pallavolo, ciclismo, basket, golf, ecc.) e ha lo scopo di agevolare ed intensificare le relazioni tra i soci e cooperare per la tutela degli interessi morali, professionali, giuridici, economici, previdenziali, assistenziali delle categorie rappresentate.

La Confederazione, della quale possono essere soci atleti, allenatori, istruttori, preparatori atletici, medici sportivi, si è fortemente impegnata per il raggiungimento del diritto di elettorato attivo e passivo negli organi direttivi dello sport italiano (Coni e Federazioni), obiettivo raggiunto il 9 luglio 1999 con il c.d. "Decreto Melandri".

Dopo alcuni anni di ridotta attività, le associazioni socie hanno deciso di redigere un piano operativo con lo scopo di rivitalizzare la Confederazione e di rilanciarla nel panorama sportivo nazionale: allo scopo, dopo alcune riunioni preparatorie, nel 2021 si è proceduto alla modifica dello statuto associativo ed alla nomina del Presidente nella persona di Umberto Calcagno, Presidente dell'Assocalciatori.

Oltre a Calcagno, quali componenti del nuovo Consiglio Direttivo vengono eletti Stefano Di Salvatore (AIR) e Alessandro Marzoli (GIBA) vicepresidenti, Cristian Salvato (ACCPI), Renzo Ulivieri (AIAC) e Giorgio de Togni (AIP) consiglieri.

\*\*\*\*\*

**Di seguito, tralasciando le ovvie considerazioni favorevoli sul Decreto Legislativo n. 36/2021 e sul suo correttivo, che sistematizza le necessità di protezione costituzionale del lavoro sportivo con quelle della sostenibilità del sistema, ci limitiamo a segnalare alcuni profili per i quali riteniamo opportuno valutare possibili modifiche all'esito dell'approvazione del D. Lgs. 5 ottobre 2022, n.163.**

\*\*\*\*\*

**a) In via di premessa, sulla necessità di reintrodurre un sistema di: “Norme sul controllo e sulla responsabilità delle federazioni sportive nazionali” e di poteri di denuncia all’Autorità Giudiziaria Ordinaria da parte delle Federazioni Sportive.**

Prima di passare al dettaglio delle nostre posizioni, la scrivente Confederazione non può esimersi dal segnalare il gravissimo *vulnus* dovuto all’abrogazione senza sostituzione delle regole disciplinate dagli artt. 12 e 13 della l. n. 91/1981.

L’Art. 12, come noto, disciplina e legittima il sistema di controllo endofederale sulla regolare gestione economico finanziaria delle Società Sportive professionistiche, evitando situazioni di *mala gestio* amministrativo – contabili, tali da inficiare non solo la regolarità delle competizioni sportive, ma anche la *par condicio* competitiva tra le Società sportive stesse.

L’art. 13, poi, legittima, addirittura, nei casi di gravi irregolarità di gestione, la Federazione Sportiva nazionale competente a richiedere all’Autorità Giudiziaria Ordinaria la messa in liquidazione della società e la nomina di un liquidatore.

Privare le Federazioni Sportive di tali fondamentali poteri di controllo e denuncia rappresenta una scelta, probabilmente non voluta palesemente regressiva delle tutele apportate dal vigente impianto normativo, rispetto alla quale si richiede a Codesto Ecc.mo Ministero di voler porre rimedio nel più breve tempo possibile.

\*\*\*

#### **b) sul tesseramento:**

##### **Le modifiche:**

Il decreto correttivo riformula la definizione del concetto di tesseramento e innalza da 12 a 14 anni l'età di assenso personale allo stesso.

##### **Osservazioni CIDS:**

Siamo dell'idea che l'originaria previsione fosse preferibile. Si propone, quindi, di riportare a 12 anni l'età di assenso personale al tesseramento.

\*\*\*

#### **c) sulla nozione generale di lavoratore sportivo:**

##### **Le modifiche:**

viene modificata la nozione di lavoratore sportivo eliminando il riferimento all'amatore ed escludendo tutti i lavoratori del comparto amministrativo.

Viene inserito un riferimento espresso alla tutela della dignità dei lavoratori: *“nel rispetto del principio di specificità dello sport”*.

Viene eliminato il riferimento all'applicazione dell'art. 2, co. 1, d.lgs. 81/2015 che estende la disciplina del rapporto di lavoro subordinato alle collaborazioni etero-organizzate e, pertanto, potranno essere stipulati contratti di collaborazione coordinata e continuativa autonomi con vincolo direttivo da parte delle Società dilettantistiche.

Viene regolato più rigidamente il pagamento di compensi ai lavoratori pubblici che operano anche come lavoratori sportivi e che necessitano di nulla osta della PA anche per il pagamento degli stessi.

##### **Osservazioni CIDS:**

La modifica ci trova d'accordo perché sistematizza e rende la disciplina del lavoro sportivo organica rispetto alla disciplina generale del diritto del lavoro. È, tuttavia, fondamentale che la previsione della specificità dello sport non rappresenti un grimaldello per disapplicare tutele universalistiche riconosciute dal diritto del lavoro.

Fermo quanto sopra, in relazione al lavoro in ambito professionistico, sebbene non sussistano problemi in ordine alla disciplina del rapporto, si deve segnalare una criticità terminologica che si chiede di correggere e che si rinviene nell'art. 27, co. 4, laddove, in relazione al contratto tipo si fa riferimento, diversamente dalla 91/1981, ma anche dalla versione dello schema di decreto del 31/07/20, quale attore della contrattazione collettiva, alle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, delle categorie di lavoratori.

La questione è chiaramente di pura natura terminologica, non essendo possibile ritenere escluso dal novero degli attori collettivi le organizzazioni rappresentative delle categorie interessate, richiamate dalla l. n. 91/1981, che, a giudizio della confederazione e stante i principi generali, anche costituzionali, nonché l'espresso richiamo di cui sotto, devono esser considerate le associazioni di riferimento per la contrattazione collettiva.

Infatti, la disposizione in questione va declinata in funzione delle definizioni contenute nell'art. 2, co. 1, lett. d) in tema di associazioni di atlete e atleti (intesi esclusivamente quali associazioni aventi

lo scopo di tutelare gli interessi collettivi degli atleti e delle atlete che vi aderiscono); l'attuale formulazione dunque lascia aperti dubbi semantici, che sarebbe necessario chiarire, con l'uso della definizione di cui all'art. 2, al fine di evitare ogni criticità circa la legittimazione contrattuale-collettiva di chi gode della effettiva rappresentatività categoriale, al di là della terminologia adottata.

\*\*\*

#### **d) sulla nozione di lavoratore sportivo nell'area del dilettantismo:**

##### **Le modifiche:**

viene inserita una norma *ad hoc* volta a regolare l'attività lavorativa nell'area dello sport dilettantistico che prevede (al contrario del settore professionistico) una presunzione di autonomia del rapporto di lavoro nella forma della collaborazione coordinata e continuativa (come detto sopra, anche eterodiretta dalla Società) purché: 1) la durata delle prestazioni oggetto del contratto, pur avendo carattere continuativo, non superi le diciotto ore settimanali, escluso il tempo dedicato alla partecipazione a manifestazioni sportive; 2) le prestazioni oggetto del contratto risultino coordinate sotto il profilo tecnico-sportivo, in osservanza dei regolamenti delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate e degli Enti di Promozione Sportiva.

##### **Osservazioni CIDS:**

le modifiche si apprezzano per aver tentato di delineare una distinzione netta tra autonomia e subordinazione nel settore dilettantistico. Tuttavia, la scelta del maggior favore verso l'autonomia stride con il principio costituzionale dell'indisponibilità del tipo contrattuale sancito dalla Corte Costituzionale (Sentenze n. 121/1993 e n. 115/1994). In tale ottica, sarebbe opportuno effettuare una valutazione della sostenibilità costituzionale della norma. Allo stato attuale è, altresì, necessario introdurre anche in relazione al lavoro in ambito dilettantistico l'obbligo di utilizzo di un contratto tipo da depositare presso la federazione sportiva di riferimento.

Appare opportuno, inoltre, anche nell'area del non professionismo valutare l'opportunità di prevedere che Federazioni Sportive Nazionali, le Discipline Sportive Associate e gli Enti di Promozione Sportiva possano procedere alla costituzione di un fondo gestito da rappresentanti delle società e degli sportivi per la corresponsione di un trattamento di fine collaborazione anche laddove esso sia inquadrabile nell'ambito del lavoro autonomo nelle forme della collaborazione coordinata e continuativa.

Trattasi di tematica, quella relativa alle fasi immediatamente successive al termine dell'attività agonistica, particolarmente significativa che accomuna i lavoratori sportivi in regime di subordinazione ai lavoratori sportivi qualificabili, ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs 36/2021 come autonomi in regime di co.co.co. ai quali però non sono applicabili le discipline relative al TFR ed al fondo *ex art.* 26, comma 4.

Il riconoscimento della possibilità che le Federazioni Sportive Nazionali, le Discipline Sportive Associate e gli Enti di Promozione Sportiva possano procedere alla costituzione di un fondo gestito da rappresentanti delle società e degli sportivi per la corresponsione di un trattamento di fine collaborazione, appare in linea con la tendenziale espansione delle tutele anche relativamente alla fase successiva allo svolgimento dell'attività sportiva.

Sul piano fiscale, d'altra parte, la corresponsione di indennità al termine dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa è ampiamente nota e normata ai sensi dell'art.17 TUIR lett. c) il quale assoggetta a tassazione separata le indennità percepite per la cessazione dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, di cui al comma 2 dell'articolo 49 (oggi art. 53).

\*\*\*

#### **e) sulla nozione di lavoratore volontario:**

**Le modifiche:**

viene eliminata la figura dell'amatore, che è sostituita dal volontario, cui si applicano le medesime regole previste per i volontari del terzo settore, ossia divieto di percezione compensi e diritto al rimborso delle spese di vitto, alloggio, viaggio e trasporto.

**Osservazioni CIDS:**

Le modifiche rispondo alle precedenti richieste della scrivente confederazione.

\*\*\*

**f) sull'apprendistato:****Le modifiche:**

la possibilità di stipulare contratti di apprendistato è estesa anche al settore dilettantistico, con esclusione di quello professionalizzante, che rimane appannaggio esclusivo del settore professionistico e per il quale l'età di accesso viene abbassata a 15 anni.

**Osservazioni CIDS:**

Molto importante è sicuramente il riconoscimento dell'apprendistato per i giovani atleti.

Tuttavia, sorgono tre ordini di criticità in merito all'applicazione pratica delle norme.

*In primis*, quello delle fasce di età cui le tre forme di apprendistato si dirigono (la prima 15-25, la seconda 15-23 e la terza 18-29), che appaiono chiaramente poco idonee se rapportate alla figura dell'atleta.

In secondo luogo, la previsione del co. 2 dell'art. 30, crea non pochi problemi applicativi.

È opportuno riportarla per intendere appieno le criticità:

*"2. Ai contratti di apprendistato di cui al primo comma non si applica l'articolo 42, commi 3, 4 e 7, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81. Al termine del periodo di apprendistato, fissato nel contratto, quest'ultimo si risolve automaticamente. Alla società o associazione sportiva che stipuli col giovane atleta un contratto di lavoro sportivo successivamente alla scadenza del contratto di apprendistato, senza soluzione di continuità rispetto a quest'ultimo, sono riconosciuti il premio e il diritto di cui all'articolo 31, comma 2".*

Logicamente, la norma deve derogare le previsioni dell'articolo 42, commi 3, 4 e 7, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, in tema di licenziamento, stante l'inapplicabilità settoriale delle stesse, ma genera un problema applicativo potendo essere intesa nel senso che la forma lavorativa dell'apprendistato rientra negli schemi della subordinazione ordinaria.

In sostanza, è come se, così formulata, si intenda che la parte lavorativa, in ambito sportivo, dell'apprendista non sia regolamentata dalle previsioni in tema di lavoro sportivo.

Prova ne siano, altresì:

- a) il riferimento alla stipula *"col giovane atleta un contratto di lavoro sportivo successivamente alla scadenza del contratto di apprendistato"*;
- b) il testo del comma 6 dell'art. 30 in virtù del quale: *"Agli apprendisti di cui al comma 1, si applicano gli articoli 26, commi 1 e 3, 32, 33, 34"*.

In terzo luogo, ulteriore profilo di criticità dell'istituto applicato al sistema professionistico sportivo è quello legato all'accredito della contribuzione a fini pensionistici degli atleti - apprendisti. In tale ottica, appare evidente come i contributi non dovrebbero essere accreditati nel Fondo pensioni dei lavoratori dipendenti, ma in quello degli sportivi professionisti al fine di rendere gli stessi utilizzabili ai fini pensionistici con la qualifica di Sportivo senza oneri aggiuntivi. Il posizionamento dei medesimi in un Fondo differente da quello afferente alla qualifica per cui è svolto l'apprendistato appare una violazione diretta dei principi generali in materia pensionistica.

Sul punto, pertanto, si suggerisce, al fine di mantenere un'interpretazione organica della disposizione, di prevedere, in ossequio alla specialità del rapporto, che permane, che la fase lavorativa dell'apprendistato si svolga secondo gli schemi del lavoro sportivo subordinato, allorquando esercitata nell'ambito del settore dilettantistico, ovvero del lavoro subordinato sportivo professionistico, quando esercitata in favore di una società professionistica.

È un tema delicato che rischia di lasciare fuori dal campo di applicazione delle norme in materia una massa importante di lavoratori.

\*\*\*

**g) sul vincolo sportivo:**

**Le modifiche:**

l'abolizione del vincolo sportivo passa dal 01/07/2022 al 01/07/2023.

**Osservazioni CIDS:**

La norma è di fondamentale importanza e la scrivente si oppone a qualsiasi modifica o proroga della sua entrata in vigore.

\*\*\*

**h) sull'assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali:**

**Le modifiche:**

la competenza sull'individuazione dei premi assicurativi e dell'indennità giornaliera passa dall'INAIL al Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con l'Autorità delegata in materia di sport, che dovranno adottare un decreto a tal fine.

**Osservazioni CIDS:**

La norma è di scarsa comprensione e la scrivente propone che venga mantenuta l'attuale competenza INAIL sul punto.

\*\*\*

**i) sul Fondo Pensione dei Lavoratori Sportivi:**

**Le modifiche:**

all'entrata in vigore del presente decreto, il Fondo Pensioni degli Sportivi Professionisti assume la denominazione di Fondo Pensione dei Lavoratori Sportivi, gestito dall'INPS. In tale Fondo sono iscritti i lavoratori sportivi subordinati, a prescindere dal settore professionistico o dilettantistico in cui prestano la loro attività. Con l'entrata in vigore del presente decreto sono abrogate le leggi 366/73 e 91/81.

**Osservazioni CIDS:**

La rappresentatività degli Sportivi professionisti negli organi dell'allora Enpals è stata prevista e garantita fin in origine da precise norme di legge. Infatti l'art. 5 della legge 366/73, "Estensione ai calciatori ed allenatori di calcio della previdenza ed assistenza (...)", prevede che "*Ferme restando le attribuzioni del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo dell'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo, per il Fondo speciale è costituito un comitato di vigilanza del quale fanno parte (...)*". La successiva legge 91/81, "Norme in materia di

rapporti tra società e sportivi professionisti”, all’art. 9 recita “(...) *Del comitato di vigilanza previsto dall’articolo 5 della legge 14 giugno 1973, n. 366, fanno parte anche due rappresentanti dei professionisti sportivi previsti dal presente articolo designati dalle organizzazioni sindacali di categoria a base nazionale. (...)*”.E’ necessario prevedere nel presente decreto, stante l’abrogazione delle leggi che lo garantivano, la presenza di un rappresentante dei lavoratori sportivi all’interno del CIV dell’Inps, per garantire un diritto acquisito da sempre.

## **l) sul trattamento pensionistico degli autonomi nel settore dilettantistico:**

### **Le modifiche:**

i lavoratori sportivi autonomi, nel settore dilettantistico sono iscritti alla Gestione separata INPS. L’aliquota contributiva pensionistica e la relativa aliquota contributiva per il computo delle prestazioni pensionistiche viene innalzata dal 10% al 24% per i lavoratori sportivi iscritti alla Gestione separata INPS, che risultino assicurati presso altre forme obbligatorie.

Per quelli non già assicurati presso altre forme obbligatorie, titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa o che svolgono prestazioni autonome di cui all’articolo 53, comma 1, DPR 22 dicembre 1986, n. 917, iscritti alla gestione separata INPS, l’aliquota contributiva pensionistica e la relativa aliquota contributiva per il computo delle prestazioni pensionistiche è fissata in quota fissa al 25%.

Per tali figure, l’aliquota contributiva pensionistica e la relativa aliquota contributiva per il computo delle prestazioni pensionistiche, di cui ai commi 6, 7 e 8, verrà calcolata solo sulla parte di compenso eccedente i primi 5.000,00 euro, fino al 31 dicembre 2027, tuttavia, la contribuzione è dovuta nei limiti del 50 per cento dell’imponibile contributivo e l’imponibile pensionistico è ridotto in misura equivalente.

Viene espressamente previsto che per i pregressi rapporti non si darà luogo a recupero contributivo.

### **Osservazioni CIDS:**

Sarebbe utile prevedere una forma di specialità anche per i lavoratori sportivi autonomi. Specialità che viene azzerata con l’iscrizione alla Gestione separata. Attualmente tutti gli Sportivi professionisti, dipendenti ed autonomi, sono iscritti nel Fondo Pensioni degli Sportivi Professionisti. Si dovrebbe anche in futuro confermare l’iscrizione nel Fondo Pensione dei Lavoratori Sportivi per i dilettanti autonomi, con le aliquote contributive previste dal presente decreto.

L’espressa previsione di divieto di recupero contributivo appare palesemente incostituzionale e se ne richiede l’abrogazione.

\*\*\*

## **m) sul trattamento tributario**

### **Le modifiche:**

le modifiche apportate all’art. 36 del d.lgs. n. 36/2021, tra le altre cose prevedono che i compensi di lavoro sportivo nell’area del dilettantismo non costituiscano base imponibile ai fini fiscali fino all’importo complessivo annuo di euro 15.000,00 e che qualora l’ammontare complessivo dei suddetti compensi superi il limite di euro 15.000,00, esso concorrerà a formare il reddito del percipiente solo per la parte eccedente tale importo.

Al contempo, in relazione al settore professionistico stabilisce che per sostenere il graduale inserimento degli atleti e delle atlete di età inferiore a 23 anni nell’ambito del settore

professionistico, le retribuzioni agli stessi riconosciute, al fine del calcolo delle imposte dirette, non costituiscono reddito per il percipiente fino all'importo annuo massimo di Euro 15.000,00. In caso di superamento di detto limite, il predetto importo non contribuirà al calcolo della base imponibile e delle detrazioni da lavoro dipendente. Tuttavia, tale previsione, evidentemente finalizzata a incentivare lo strumento dell'apprendistato, si applicherà, per quanto riguarda gli sport di squadra, alle sole società sportive professionistiche il cui fatturato nella stagione sportiva precedente a quella di applicazione della presente disposizione non sia stato superiore a 5 milioni di euro.

#### **Osservazioni CIDS:**

la inapplicabilità delle condizioni fiscali di maggior favore alle società sportive professionistiche che, negli sport di squadra, abbiano avuto un fatturato superiore a 5 milioni di euro appare fortemente restrittiva, specie nei confronti delle Società del settore professionistico femminile e rischia di avere un impatto negativo per le/i lavoratrici/lavoratori del comparto. Si chiede pertanto, di voler considerare un sistema di applicazione generalizzato della stessa.